Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 310/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

(GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1224/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002	L 179	10	9.7.2002
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1345/2002 della Commissione del 24 luglio 2002	L 196	28	25.7.2002
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione del 13 settembre 2002	L 247	22	14.9.2002
►**M4**	Regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione del 28 aprile 2003	L 106	18	29.4.2003

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 310/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ([1]),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha espresso la propria seria preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché per la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.

(2) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto, per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.

(3) La posizione comune 2002/145/PESC prevede pertanto l'adozione di una serie di misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, in particolare il congelamento di capitali, attività finanziarie o risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad essi collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature destinate a fini repressivi e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connessa alle attività militari.

(4) Dato che tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

1) Per «capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intendono attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;

2) per «congelamento dei capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare

([1]) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

o gestire i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, ivi compresa la gestione di portafoglio.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I.

2. È vietato mettere a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o organismi di cui all'allegato I, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie o risorse economiche.

Articolo 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, come ad esempio quelle riguardanti i conti e gli importi congelati ai sensi dell'articolo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato III e alla Commissione.

   Vengono fornite in particolare le informazioni disponibili riguardanti i capitali, le attività finanziarie o le risorse appartenenti a o controllati da persone figuranti nell'allegato I nei 6 mesi che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento;

b) collaborano con le autorità competenti di cui all'allegato III nella verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 4

Non si applica l'articolo 2:

a) all'accreditamento di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi;

b) all'impiego di capitali congelati per:

   — le esigenze umane fondamentali delle persone fisiche di cui all'allegato I, come ad esempio il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di generi alimentari, medicinali, del canone d'affitto o del mutuo ipotecario della residenza familiare, e degli onorari e dei costi riguardanti le cure mediche dei membri della famiglia,

   — il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di tasse, premi assicurativi obbligatori e tasse per i servizi pubblici come ad esempio il gas, l'acqua, l'elettricità e le telecomunicazioni,

   — il pagamento di competenze dovute ad un istituto finanziario all'interno della Comunità per la gestione di conti.

La Commissione viene informata degli eventuali pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo e delle prove conclusive riguardanti il rispetto delle condizioni e delle finalità previste. Tali prove vengono tenute a disposizione per almeno cinque anni per una verifica da parte delle autorità competenti.

▼B

Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:

— scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,

— rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione a norma del paragrafo 2.

2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione elencate nell'allegato III i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica.

L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalla Commissione entro due settimane.

Articolo 6

Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietata la fornitura allo Zimbabwe di formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale accessorio di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

Articolo 7

1. Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature utilizzabili ai fini della repressione interna e figuranti nell'allegato II, destinate a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dello Zimbabwe o per qualsiasi attività svolta sul territorio dello Zimbabwe o gestita a partire da tale territorio.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 8

La Commissione è autorizzata a modificare:

— l'allegato I sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC, e

— l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad azioni correlate le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni o le attività di cui agli articoli 2, 6 e 7 o eludere le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate in base al presente regolamento

▼B

e si comunicano tutte le informazioni in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

— al territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

— a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove, e

— a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A decorrere da tale data, il presente regolamento si applica per un periodo rinnovabile di dodici mesi.

Esso è sottoposto ad una costante revisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M2**

ALLEGATO I

▼**M3**

Elenco delle persone, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio

1. Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924, Kutama
2. Buka, Flora	Ministro aggiunto del programma di riforma agraria (ex ministro aggiunto presso l'Ufficio del vice presidente Muzenda), data di nascita 25.2.1968
3. Charamba, George	Segretario permanente e portavoce del ministro dell'Informazione
4. Charumbira, Fortune	Vice ministro degli Enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia popolare, data di nascita 10.6.1962
5. Chigwedere, Aeneas	Ministro dell'Istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939
6. Chihuri, Augustine	Commissario (Polizia), data di nascita 10.3.1953
7. Chikowore, Enos	Segretario per i Terreni e i nuovi insediamenti, data di nascita 1936
8. Chinamasa, Patrick	Ministro della Giustizia, data di nascita 25.1.1947
9. Chindori-Chininga, Edward	Ministro delle Attività minerarie e dell'energia, data di nascita 14.3.1955
10. Chiwenga, Constantine	Luogotenente generale (Esercito), data di nascita 25.8.1956
11. Chiwewe, Willard	Segretario principale presso il ministero degli Affari esteri, data di nascita 19.3.1949
12. Chombo, Ignatius	Ministro degli Enti locali, data di nascita 1.8.1952
13. Dabengwa, Dumiso	Alto funzionario del Comitato, data di nascita 1939
14. Goche, Nicholas	Ministro della Sicurezza, data di nascita 1.8.1946
15. Gumbo, Rugare	Vice ministro degli Affari interni, data di nascita 8.3.1940
16. Hove, Richard	Segretario per le Questioni economiche, data di nascita 1935
17. Karimanzira, David	Segretario per le Finanze, data di nascita 25.5.1947
18. Kasukuwere, Saviour	Vice segretario per la Gioventù, data di nascita 23.10.1970
19. Kuruneri, Christopher	Vice ministro delle Finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949
20. Lesabe, Thenjiwe	Segretario per la Condizione femminile, data di nascita 1933
21. Machaya, Jaison	Vice ministro delle Attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952
22. Made, Joseph	Ministro dell'Agricoltura, data di nascita 21.11.1954
23. Madzongwe, Edna	Vice segretario per la Produzione ed il lavoro, data di nascita11.7.1943
24. Mahofa, Shuvai	Vice ministro della Formazione giovanile, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
25. Makoni, Simbarashe	Ministro delle Finanze, data di nascita 22.3.1950

▼**M3**

26. Malinga, Joshua	Vice segretario del Politburo, vice segretario per le Persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944
27. Mangwana, Paul	Ministro aggiunto delle Imprese e delle attività parastatali (ex vice ministro della Giustizia, delle questioni giuridiche e parlamentari), data di nascita 10.8.1961
28. Mangwende, Witness	Ministro dei Trasporti e delle comunicazioni (ex vice segretario per l'Amministrazione) data di nascita 15.10.1946
29. Manyika, Elliot	Ministro della Gioventù, data di nascita 30.7.1955
30. Manyonda, Kenneth	Vice ministro dell'Industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934
31. Marumahoko, Reuben	Vice ministro dell'Energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.4.1948
32. Masuku, Angeline	Segretario del Politburo, segretario per il benessere delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 14.10.1936
33. Mathuthu, T	Vice segretario per i Trasporti e la previdenza sociale
34. Midzi, Amos Bernard Muvenga	Ministro dell'Energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.7.1952
35. Mnangagwa, Emmerson	Presidente del Parlamento, data di nascita 15.9.1946
36. Mobeshora, Swithun	Ministro dei Trasporti e delle comunicazioni, data di nascita 20.8.1945
37. Mohadi, Kembo	Ministro degli Affari interni (ex vice ministro degli Enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia popolare), data di nascita 15.11.1949
38. Moyo, Jonathan	Ministro dell'Informazione, data di nascita 12.1.1957
39. Moyo, July	Ministro della Funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, data di nascita 7.5.1950
40. Moyo, Simon Khaya	Vice segretario per le Questioni giuridiche, data di nascita 1945
41. Mpofu, Obert	Vice segretario per la Sicurezza nazionale, data di nascita 12.10.1951
42. Msika, Joseph	Vice presidente, data di nascita 6.12.1923
43. Muchena, Olivia	Ministro aggiunto dell'Informazione e della propaganda (ex ministro aggiunto presso l'Ufficio del vice presidente Msika), data di nascita 18.8.1946
44. Muchinguri, Oppah	Segretario per le Questioni di genere e la cultura, data di nascita 14.12.1958
45. Mudenge, Stan	Ministro degli Affari esteri, data di nascita 17.12.1941, Riserva di Zimutu
46. Mugabe, Grace	Moglie di Robert Mugabe, data di nascita 23.7.1965
47. Mugabe, Sabina	Alto funzionario del Comitato presso il Politburo, data di nascita 14.10.1934
48. Mujuru, Joyce	Ministro delle Risorse rurali e idriche, data di nascita 15.4.1955
49. Mujuru, Solomon	Alto funzionario del Comitato, data di nascita 1949
50. Mumbengegwi, Samuel	Ministro dell'Istruzione superiore e della tecnologia data di nascita 23.10.1942

▼**M3**

51. Murerwa, Herbert	Ministro delle Finanze e dello sviluppo economico (ex ministro dell'Industria e del commercio internazionale), data di nascita 31.7.1941
52. Mushohwe, Christopher	Vice ministro dei Trasporti e delle comunicazioni, data di nascita 6.2.1954
53. Mutasa, Didymus	Segretario per le Relazioni esterne, data di nascita 27.7.1935
54. Mutiwekuziva, Kenneth	Vice ministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese, data di nascita 27.5.1948
55. Muzenda, Simon Vengesai	Vice presidente, data di nascita 28.10.1922
56. Muzenda, Tsitsi	Alto funzionario del Comitato presso il Politburo, data di nascita 28.10.1922
57. Muzonzini, Elisha	Generale di Brigata (Servizi d'informazione), data di nascita 24.6.1957
58. Ncube, Abedinico	Vice ministro degli Affari esteri, data di nascita 13.10.1954
59. Ndlovu, Naison	Segretario per la Produzione ed il lavoro, data di nascita 22.10.1930
60. Ndlovu, Sikhanyiso	Vice segretario per il Commissariato, data di nascita 20.9.1949
61. Nhema, Francis	Ministro dell'Ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959
62. Nkomo, John	Incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del presidente (ex ministro degli Affari interni), data di nascita 22.8.1934
63. Nkomo, Stephen	Alto funzionario del Comitato, data di nascita 1925
64. Nyoni, Sithembiso	Ministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese (ex ministro aggiunto del Settore informale), data di nascita 20.9.1949
65. Parirenyatwa, David	Ministro della Sanità e dell'infanzia (ex vice ministro), data di nascita 2.8.1950
66. Pote, S M	Vice segretario per le Questioni di genere e la cultura
67. Rusere, Tinos	Vice ministro delle Risorse rurali e dello sviluppo idrico, data di nascita 10.5.1945
68. Sakupwanya, Stanley	Vice segretario per la Sanità e l'infanzia
69. Sekeramayi, Sidney	Ministro della Difesa, data di nascita 30.3.1944
70. Shamuyarira, Nathan	Segretario per l'Informazione e la propaganda, data di nascita 29.9.1928
71. Shiri, Perence	Generale (Forze aeree), data di nascita 1.11.1955
72. Shumba, Isaiah	Vice ministro dell'Istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
73. Sikhosana, Absolom	Segretario del Politburo, segretario per la Gioventù
74. Stamps, Timothy	Ministro della Salute e dell'infanzia, data di nascita 15.10.1936
75. Tawengwa, Solomon	Vice segretario del Politburo, vice segretario per le Finanze, data di nascita 15.6.1940
76. Tungamirai, Josiah	Segretario per l'Occupazione e l'indigenizzazione, data di nascita 8.10.1948
77. Utete, Charles	Capo di gabinetto, data di nascita 30.10.1938
78. Zimonte, Paradzai	Direttore penitenziario

▼**M3**

79.	Zvinavashe, Vitalis	Generale (CSM), data di nascita 1943

▼B

ALLEGATO II

Attrezzature per la repressione interna previste dall'articolo 7

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari e sottoposti all'embargo sulle armi confermato dalla posizione comune 2002/145/PESC.

Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relativi componenti appositamente progettati.

Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali.

Proiettori con regolatori di potenza.

Materiale da costruzione con protezione balistica.

Coltelli da caccia.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia.

Attrezzature per caricare a mano i proiettili.

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.

Rivelatori ottici a stato solido.

Tubi amplificatori d'immagine.

Strumenti di puntamento per armi da fuoco.

Armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e

2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali.

Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relativi componenti e accessori appositamente progettati o modificati.

Bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati.

Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relativi componenti appositamente progettati.

Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi.

Cannoni ad acqua e relativi componenti appositamente progettati o modificati.

Veicoli dotati di cannone ad acqua.

Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettati o modificati a tale scopo.

Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relativi componenti appositamente progettati.

Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettati per immobilizzare gli esseri umani, tranne:

— manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm.

Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relativi componenti appositamente progettati.

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relativi componenti appositamente progettati o modificati a tal fine.

Apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

— gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x.

Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettati per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relativi componenti appositamente progettati.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori,

▼B

gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

— quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler).

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

1) i rivestimenti antideflagranti,

2) i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi.

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

Cariche esplosive a taglio lineare.

Esplosivi e sostanze collegate:

— amatolo
— nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)
— nitroglicole
— tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
— cloruro di picrile
— trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)
— 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

▼B

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 5

▼M1

BELGIO

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 11
Fax (32-2) 230 83 22

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
Tel. (32-2) 233 81 11

▼B

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69) 95 66-01
Fax (00-49-69) 560 10 71

GRECIA

— *For Capitals*

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis str.
GR-101 80 Athens
Tel. (00-30-10) 333 27 81-2
Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2
Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

— *For Trade sector*

Ministry of National Economy
General Directorate for Policy Planning and Implementation
1, Kornarou str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-10) 333 27 81-2
Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2
Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores

▼B

Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

— *Competent Authorities for exceptions on assets freeze*
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
csf@tesoro.it
Tel. + 39 06 4 761 39 21
Fax + 39 06 4 761 39 32

— *Competent Authorities for exceptions on visa ban*
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
I-00100 Roma
Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie
Uff. VI (cons. Amb. Carlo Colombo)
Tel. 00 39 06 3691 35 00
Fax 00 39 06 3691 85 42-2261

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 o 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

▼B

PAESI BASSI

▼M4

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (070-342) 8997
Fax (070-342) 7918

▼M1

AUSTRIA

Österreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20 0
Fax (43-1) 404 20 73 99

Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt
Josef-Holaubek-Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 31 34 50
Fax: (43-1) 31 34 58 52 90

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351 21) 394 60 72
Fax (351 21) 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax (358-9) 13 41 57 07 o (358-9) 62 98 40

SVEZIA

— *Articles 3 and 5*

Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98 Stockholm
Tel. 08-787 80 00
Fax 08-24 13 35

— *Article 4*

Riksförsäkringsverket (RFV)
S-103 51 Stockholm
Tel. 08-786 90 00
Fax 08-411 27 89

▼M1

REGNO UNITO

▼M4

— Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom

▼M4

Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

— Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

▼M1

Gibilterra:

Financial Services Commission
PO Box 940
Suite 943
Europort
Gibraltar
Tel. (350) 402 83
Fax (350) 402 82

▼B

COMUNITÀ EUROPEA

▼M4

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne — Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int